



Opera
Universitaria
di Trento

REG.DEL. N. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E OPERA UNIVERSITARIA PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PATROCINIO E DIFESA IN GIUDIZIO E DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA LEGALE

Il giorno 23 gennaio 2020 ad ore 14.30 nella sala delle Sedute dell'Opera Universitaria in seguito a convocazione disposta con avviso ai Componenti, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	MARIA LAURA	FRIGOTTO
Presenti:	COMPONENTI	VERONICA SIMONA LIVIO ALBERTO GIACOMO MASSIMO STEFANO	CIPRIANI DE FALCO DEGASPERI FALLUCCA GALLO GARBARI OSELE
	REVISORI DEI CONTI	MARCO	BERNARDIS
Assenti:	COMPONENTE	FRANCESCA	SARTORI
Segretario verbalizzante:	IL DIRETTORE	PAOLO	FONTANA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta



Il Relatore comunica:

l'art. 12-ter, comma 3-bis, della L.p. 3 aprile 1997, n. 7, così come modificato dall'art. 7, della L.p. 6 agosto 2019, n. 5, stabilisce che: "Le attività dell'avvocatura della Provincia previste dal comma 3 sono svolte per gli enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), a titolo gratuito, previa stipula di apposita convenzione. Esse sono prestate a seguito di specifica richiesta del legale rappresentante dell'ente strumentale e di specifica autorizzazione secondo quanto previsto dal comma 3, previa verifica dell'assenza di conflitti d'interesse e dell'effettiva possibilità dell'avvocatura della Provincia di difendere l'ente strumentale. La Giunta provinciale, nelle direttive di cui all'articolo 59, comma 1, prevede l'adeguamento dell'indennità prevista dall'articolo 38 ter e il rimborso agli avvocati delle spese necessarie per l'esecuzione del mandato. La procura alla lite è rilasciata dal legale rappresentante dell'ente strumentale; il legale incaricato è il responsabile del contenzioso e il domiciliatario della causa conformemente alle cause della Provincia e all'ordinamento provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite anche le forme di raccordo organizzativo dell'avvocatura della Provincia con gli uffici degli enti strumentali e l'eventuale utilizzo di personale di questi ultimi, nonché l'addebito di eventuali oneri fiscali, rimborsi e spese. Se è necessario il ricorso a legali esterni si applicano, come per la Provincia, gli articoli 21, comma 4, e 39 quater, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 e le relative spese, da contenere nei limiti previsti dai parametri ridotti applicati dalla Provincia, sono rimborsate dall'ente strumentale".

Il succitato art. 12-ter, comma 3-bis, della L.p. 3 aprile 1997, n. 7, stabilisce che l'avvocatura della Provincia può prestare l'attività di patrocinio e difesa in giudizio e l'attività di consulenza legale a favore di alcuni Enti strumentali specificamente individuati. In particolare, questa disposizione stabilisce che l'avvocatura della Provincia possa prestare la sua attività a seguito di specifica richiesta del legale rappresentante dell'Ente e di specifica autorizzazione della Giunta provinciale, previa verifica dell'assenza di conflitti d'interesse e dell'effettiva possibilità dell'avvocatura di prestare la propria attività a favore dell'Ente.

Con delibera di Giunta provinciale 8 novembre 2019, n. 1765, sono stati individuati nello specifico gli Enti strumentali da ammettere all'assistenza legale dell'avvocatura della Provincia, tra i quali figura anche Opera Universitaria.

L'art. 12-ter, comma 3-bis, della L.p. 3 aprile 1997, n. 7, prevede altresì che l'attività di patrocinio e difesa in giudizio e l'attività di consulenza legale siano prestate dall'avvocatura della Provincia a favore degli Enti strumentali, a titolo gratuito e previa stipula di apposita convenzione.



Pertanto, alla luce di quanto sopra e in considerazione del fatto che le attività in questione non comportano alcun onere a carico dell'Ente, Opera Universitaria ritiene conveniente aderire a tale convenzione.

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento", ed in particolare l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4;
- visti l'art. 12-ter, commi 3 e 3-bis, della Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, recante "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento";
- visto l'art. 33, comma 1, lett. a), della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- vista e richiamata la Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento forense";
- visto e richiamato l'art. 7 della Legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5, recante "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 -2021";
- visto il Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014
- vista la Delibera di Giunta provinciale 8 novembre 2019, n. 1765, avente ad oggetto "Individuazione degli enti strumentali della Provincia autonoma di Trento ammessi a fruire dell'assistenza legale dell'Avvocatura della Provincia";
- visti gli atti citati in premessa;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’adesione allo schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale di questo provvedimento, tra l’Avvocatura della Provincia autonoma di Trento e Opera Universitaria per l’espletamento dell’attività di patrocinio e difesa in giudizio e dell’attività di consulenza legale;



Opera
Universitaria
di Trento

2. di autorizzare il Presidente dell'Opera Universitaria alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1);
3. di prendere atto che l'attività di patrocinio e difesa in giudizio e l'attività di consulenza legale è prestata dall'Avvocatura della Provincia a seguito di specifica richiesta del Presidente di Opera e di specifica autorizzazione della Giunta Provinciale, previa verifica dell'assenza di conflitti d'interesse e dell'effettiva possibilità dell'Avvocatura di prestare la propria attività a favore dell'Ente;
4. di prendere atto che non sono previsti costi a carico di Opera.

n. all.: 1

(EB/mb)



Opera
Universitaria
di Trento

Adunanza chiusa ad ore 15.55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

Prof. ssa Maria Laura Frigotto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA

DELIBERA SOGGETTA AD APPROVAZIONE DA PARTE

DELLA GIUNTA PROVINCIALE:

DELIBERA N. _____ **DEL** _____

DELIBERA NON SOGGETTA AD APPROVAZIONE: X

VISTO

LA RAGIONERIA
